REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1986

che stabilisce la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione [4] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3294/85 [5], dispone che il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 viene ripartito fra gli Stati membri per anno civile; che tale ripartizione può essere sottoposta a revisione in base ai dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione al 30 giugno dell'anno considerato;

considerando che occorre prevedere la ripartizione fra gli Stati membri per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito, per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, come segue:

(in peso netto/t)

Paese importatore \ Paese d'origine	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	altri
Belgio Lussemburgo	268	—	48	—	—
Danimarca	855	20	—	—	—
RF di Germania	25 933	2 960	1 843	433	1 682
Grecia	15	5	137	—	20
Francia	10	—	18	—	2
Irlanda	—	—	—	—	—
Italia	—	—	25	—	20
Paesi Bassi	71	15	68	—	—
Regno Unito	120	—	157	—	11
Spagna	3	—	10	—	—
Portogallo	—	—	—	1	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
[5] GU n. L 316 del 27. 12. 1985, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente